

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	65
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti agli emendamenti e articoli aggiuntivi del Relatore</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriori emendamenti del Relatore e nuove formulazioni</i>)	96
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate in linea di principio</i>)	107
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Paolo Silverio Piro a presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci. Nomina n. 39 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
AVVERTENZA	92
ERRATA CORRIGE	92

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 11.20.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio re-

gionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta (*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 1° luglio 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che nelle sedute del 30 giugno e del 1° luglio il relatore ha presentato proprie proposte emendative e che entro il termine fissato, sono stati presentanti subemendamenti riferiti a tali proposte (*vedi*

allegato 1). Avverte altresì che non sono ricevibili, e pertanto non possono essere posti in votazione, i subemendamenti Montagnoli 0.1.15.1 e 0.12.7.1, Velo 0.15.9.1 e 0.39.01.1, in quanto soppressivi delle proposte emendative alle quali si riferiscono; in tal caso infatti la richiesta di soppressione equivale al voto contrario sulla proposta emendativa. Avverte inoltre che non risulta ricevibile il subemendamento Lovelli 0.22.25.1, in quanto non modifica l'emendamento al quale si riferisce, ma propone di inserire una disposizione aggiuntiva rispetto ai contenuti del medesimo. Avverte altresì che il relatore ha presentato due ulteriori emendamenti (*vedi allegato 2*). L'emendamento 6.3 sostituisce l'articolo 6, mantenendo esclusivamente le previsioni volte a contrastare il fenomeno delle intestazioni fittizie. L'emendamento 34.1 estende l'applicazione delle disposizioni concernenti farmaci pericolosi per la guida, previste dall'articolo 34 per veicoli, anche ai natanti. Dichiaro che, se non vi sono obiezioni, si intende che non sono richiesti i termini per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 6.3 e 34.1 del relatore.

Ricorda che gli emendamenti saranno posti in votazione in linea di principio, in modo che, in caso di approvazione possano essere trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Dichiaro che sarà quindi accantonata anche la votazione sui singoli articoli, in modo che possa essere effettuata quando la Commissione procederà al voto definitivo sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Dà quindi conto delle sostituzioni effettuate dai rappresentanti dei gruppi: il deputato Mussolini sostituisce il deputato Verdini, il deputato Golfo sostituisce il deputato Bergamini, il deputato Froner sostituisce il deputato Martino, il deputato Motta sostituisce il deputato Cardinale, il deputato Bragantini sostituisce il deputato Crosio, il deputato Libè sostituisce il deputato Drago, il deputato Zeller sostituisce il deputato Nicco.

Invita il relatore e, successivamente, il rappresentante del Governo a esprimere

nuovamente i propri pareri sugli emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 1.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, invita i presentatori a ritirare le proposte emendative Bratti 01.1, 01.2, 01.3, 1.1, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, Velo 1.6 e Montagnoli 1.4, esprime parere contrario sugli emendamenti Compagnon 1.5, Velo 1.7, Bratti 1.13 e sul subemendamento Montagnoli 0.1.01.1, esprime parere favorevole sull'emendamento Toto 1.2, sull'emendamento Garofalo 1.3 come riformulato (*vedi allegato 2*), raccomanda l'approvazione delle proprie proposte emendative 1.15 e 1.01.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime pareri conformi al relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Mario VALDUCCI, *presidente*, riguardo alle proposte emendative presentate dai deputati Bratti e Motta, che riguardano un argomento specifico, per quanto altamente condivisibile, ossia la tutela degli utenti deboli della strada, ricorda che il provvedimento all'esame non intende essere una riforma complessiva del codice della strada, ma intervenire su alcuni specifici temi, di particolare urgenza.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, pur condividendo le finalità delle proposte emendative presentate dai deputati Bratti e Motta, sottolinea che esulano dagli argomenti trattati dal provvedimento, che intende affrontare soltanto le questioni relative alla circolazione stradale che assumono un particolare rilievo in ordine al profilo della sicurezza.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ricorda, a tale proposito, che il deputato Dussin ha presentato una proposta di legge che affronta organicamente la materia della circolazione delle biciclette e delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili. Propone quindi di trasformare i contenuti della proposta di legge in un ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, *presidente*, osserva che gli ordini del giorno possono assumere nel caso di questo provvedimento una particolare valenza, stante il fatto che il Governo si è impegnato a preparare una riforma organica del codice della strada sulla base di una legge delega, i cui principi possono recepire i contenuti degli ordini del giorno.

Carmen MOTTA (PD) fa presente che l'intento degli emendamenti non è certo quello di creare ostacoli all'esame del provvedimento. Tuttavia ritiene che l'esame di questo provvedimento sia un'occasione importante per approvare alcune modifiche del codice della strada a tutela degli utenti deboli della strada. Ricorda che la finalità delle proposte emendative a firma del deputato Bratti e propria è quella di rendere più sicuro l'uso delle biciclette in ambito urbano. Sottolinea che anche la definizione di velocipede è antiquata e rileva l'opportunità di cambiarla con la dizione bicicletta.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ritiene condivisibile il contenuto delle proposte emendative dei deputati Bratti e Motta. Ricorda l'assidua partecipazione del Governo ai lavori della Commissione per la definizione del testo unificato. Sottolinea che in molte occasioni il Governo ha condiviso le esigenze e le proposte rappresentate dai commissari e ritiene che tale atteggiamento possa essere mantenuto anche con riferimento all'esame degli ordini del giorno. Condivide pertanto il suggerimento rivolto alla collega Motta di ritirare i propri emendamenti e trasformarli in un ordine del giorno.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO condivide pienamente quanto detto dal deputato Misiti. Ritiene che rispetto all'esame di questo provvedimento gli ordini del giorno rappresentino uno strumento di notevole rilievo, in considerazione dell'ampia collaborazione tra Governo e Commissione che ha caratterizzato l'elaborazione del testo unificato in esame.

Carmen MOTTA (PD) accoglie l'invito al ritiro formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo. Sottolinea che alcuni degli emendamenti a propria firma recano norme di particolare significato per la tutela dei pedoni e dei ciclisti e auspica quindi che il Governo dia effettivamente seguito all'ordine del giorno che recepirà tali contenuti.

Silvia VELO (PD) condivide il merito delle proposte emendative dei deputati Bratti e Motta. Ricorda peraltro che lo spirito che ha informato i lavori della Commissione è stato quello di introdurre poche e limitate modifiche al codice della strada, al fine di affrontare alcune delle questioni più rilevanti in ordine alla sicurezza stradale. Segnala altresì che da tempo il Governo ha preannunciato la propria volontà di predisporre una riforma organica del codice della strada, sulla base di una legge delega, che dovrà essere esaminata in modo molto approfondito dalla Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, chiede al Governo l'impegno di predisporre un disegno di legge delega in cui siano contenute le questioni che sono venute in maggior rilievo nel corso dell'esame in Commissione. Ritiene inoltre opportuno che il Governo sia coinvolto già nella stesura degli ordini del giorno, al fine di garantirne l'attuazione.

Carmen MOTTA (PD) ritira quindi le proposte emendative Bratti 01.1, 01.2, 01.3, 1.1.

Silvia VELO (PD), intervenendo sul proprio emendamento 1.6, ricorda che nella seduta del 30 giugno il relatore ne aveva richiesto l'accantonamento. Sollecita pertanto chiarimenti in ordine all'invito al ritiro formulato nella seduta odierna.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che si tratta di misure di ampia portata concernenti le definizioni delle competenze dei comuni in relazione alla mobilità urbana e la ridefinizione complessiva della

disciplina degli ausiliari del traffico. Anche in questo caso, rileva che i temi affrontati dalla proposta emendativa risultano diversi dall'oggetto e dalle finalità del testo unificato in esame e, proprio per la loro rilevanza, risultano difficili da inserire nel testo in esame. Nell'emendamento, tra l'altro, è affrontata anche la questione dell'impiego dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, rispetto alla quale una recente sentenza della Corte di cassazione, si è espressa in termini molto restrittivi, creando anche difficoltà per gli enti locali. Fa presente tuttavia che la proposta contenuta nell'emendamento in esame prevede un impiego di tale personale, che è comunque personale dipendente da società private, in termini troppo estesi. Ritiene che anche questo aspetto, pertanto, non possa che essere affrontato in una ridefinizione complessiva della disciplina degli ausiliari del traffico.

Silvia VELO (PD) evidenzia che i contenuti del proprio emendamento sono condivisi dai comuni. Sollecita quindi un approfondimento per quanto riguarda la parte dell'emendamento relativa alla mobilità urbana. Ritiene in ogni caso che la Commissione debba evitare un atteggiamento discriminatorio e pregiudizialmente sfavorevole nei confronti dei comuni.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esclude che la Commissione abbia avuto un atteggiamento pregiudizialmente sfavorevole nei confronti dei comuni, rispetto ai quali, anzi, ha, in relazione a diverse questioni affrontate nel testo unificato, manifestato grande attenzione.

Silvia VELO (PD) ritira il proprio emendamento 1.6.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Toto 1.2 (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra la riformulazione del proprio emendamento 1.15 (*vedi allegato 2*).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) chiede la soppressione dell'emendamento 1.15 del relatore, in quanto ritiene molto pericoloso introdurre deroghe alla disciplina in materia di trasporti eccezionali.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 1.15 del relatore, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Carmen MOTTA (PD) ritira gli emendamenti Bratti 1.8 e 1.9

Angelo COMPAGNON (UdC) intervenendo sul proprio emendamento 1.5, segnala il rischio che la Commissione proceda ad un esame affrettato degli emendamenti. Ritiene del tutto condivisibili contenuti del proprio emendamento, che è finalizzato a garantire la visibilità degli agenti che effettuano i controlli. In generale rileva che il provvedimento è ispirato a criteri di repressione, mentre non contiene misure di prevenzione delle violazioni. Peraltro, rispetto a questa linea sono introdotte disposizioni incoerenti, come l'emendamento 1.15 del relatore, appena approvato, rispetto al quale condivide le considerazioni del collega Montagnoli.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, nell'esprimere apprezzamento per il concorso del collega Compagnon alla definizione del testo in esame, ritiene sicuramente condivisibile in linea di principio l'emendamento Compagnon 1.5, ma rileva che esso reca interventi suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo osserva che il testo in esame reca comunque un significativo incremento delle risorse da destinare alla sicurezza stradale.

La Commissione respinge l'emendamento Compagnon 1.5.

Carmen MOTTA (PD) ritira gli emendamenti Bratti 1.10 e 1.11.

Silvia VELO (PD) ritira il proprio emendamento 1.7.

Carmen MOTTA (PD) ritira gli emendamenti Bratti 1.12e 1.13.

Mario VALDUCCI, *presidente*, sottolinea l'importanza dell'emendamento Garofalo 1.3, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*) che favorisce i veicoli ad impatto ambientale ridotto. Ricorda che si tratta di una misura già adottata in altri Paesi dell'Unione europea tra cui in particolare la Francia.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Garofalo 1.3, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Carmen MOTTA (PD) ritira l'emendamento Bratti 1.14.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), intervenendo sul proprio emendamento 1.4, osserva che si tratta di una proposta già avanzata nel corso dell'esame in sede referente, con la quale si richiede che tra gli equipaggiamenti obbligatori degli autoveicoli ci siano anche i sistemi elettronici per il controllo della frenata e della stabilità. Ricorda il fatto che l'Unione europea sta per adottare una normativa in questo senso; a maggior ragione non ritiene condivisibile l'invito al ritiro espresso dal relatore e richiede l'accantonamento del proprio emendamento 1.4.

Mario VALDUCCI, *presidente*, accantona quindi l'emendamento Montagnoli 1.4.

Silvano MOFFA (PdL) chiede l'accantonamento del proprio articolo aggiuntivo 1.01.

Mario VALDUCCI, *presidente*, accantona quindi l'emendamento 1.01 del relatore e il subemendamento 0.1.01.1 Montagnoli, ad esso riferito.

Silvano MOFFA (PdL) esprime parere contrario sulle proposte emendative Bratti 2.1 e Minasso 2.08. Si rimette alla Commissione sugli identici emendamenti Compagnon 2.4 e Antonino Foti 2.2; racco-

manda l'approvazione del proprio emendamento 2.5 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Iapicca 2.3 e sull'articolo aggiuntivo Brugger 2.09, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Carmen MOTTA (PD) ritira l'emendamento Bratti 2.1.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, pur rimettendosi alle decisioni della Commissione, osserva, con riferimento agli identici emendamenti Compagnon *2.4 e Antonino Foti *2.2, che il notevole ampliamento della possibilità per i comuni di concedere, all'interno dei centri abitati, deroghe alla disciplina sulle distanze minime tra cartelli pubblicitari, può portare, oltre che a notevoli difformità tra i territori dei diversi comuni, anche a una proliferazione dei cartelloni, con rischi per la sicurezza stradale. Per questo ritiene opportuno sentire la valutazione del Governo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, ritiene che l'emendamento determini un ampliamento eccessivo delle deroghe alla disciplina sulla pubblicità lungo le strade, con rischi anche in ordine alla sicurezza stradale. Si rimette comunque alla Commissione.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ribadisce le ragioni per cui risulta necessaria una valutazione attenta degli emendamenti in questione, anche al fine di verificare la possibilità di estendere la possibilità di collocare cartelli pubblicitarie anche su strade diverse da quelle sulle quali è attualmente permesso.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, propone quindi di accantonare gli identici emendamenti Compagnon *2.4 e Antonino Foti *2.2.

Mario VALDUCCI, *presidente*, accantona quindi gli identici emendamenti Compagnon *2.4 e Antonino Foti *2.2.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, nell'illustrare il proprio emendamento 2.5, osserva che questo introduce una disciplina delle pertinenze di servizio autostradali, finalizzata ad assicurare che l'installazione di tali pertinenze sia conforme con i progetti dell'ente proprietario o dell'ente concessionario.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 2.5 del relatore (*vedi allegato 3*).

Settimo NIZZI (PdL), con riferimento all'emendamento Iapicca 2.3, ritiene che debba essere effettuata una valutazione approfondita, per evitare che la proliferazione di cartelli pubblicitari rechi danno alla sicurezza stradale.

Maurizio IAPICCA (PdL) osserva che l'emendamento è finalizzato a porre rimedio a situazioni di grande difficoltà che si è creata per numerose imprese nel momento in cui il Ministero ha disposto l'applicazione rigorosa dei divieti relativi alla pubblicità lungo gli itinerari internazionali, che in precedenza, tenevano conto della particolarità di molte situazioni in cui i tratti stradali non hanno le caratteristiche per essere inseriti in tali itinerari. Con l'emendamento, in attesa di una individuazione aggiornata delle strade inserite nei suddetti itinerari, si demanda ad un decreto del ministro l'individuazione delle strade extraurbane secondarie per le quali ragioni di sicurezza stradale impongono di adottare divieti e limitazioni.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) condivide le considerazioni critiche del collega Nizzi.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Iapicca 2.3 (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo aggiuntivo Minasso 2.08, osserva che la materia del *tuning* è stata oggetto di disciplina, per quanto parziale, nell'ambito del decreto-legge proroga termine n. 207 del 2008. Rileva altresì l'opportunità di intervenire sulla materia, piuttosto che nel provvedimento in esame, con un apposito atto di indirizzo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, constatando l'assenza del presentatore, dichiara che si intende che abbia rinunciato all'articolo aggiuntivo Minasso 2.08.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Brugger 2.09.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), accogliendo la riformulazione proposta, richiede peraltro che sia espunto, per le associazioni sportive dilettantistiche, il riferimento al riconoscimento da parte del CONI.

Angelo COMPAGNON (UdC) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Brugger 2.09, nel testo riformulato e dichiara di condividerne le finalità.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, con riferimento alle considerazioni del deputato Zeller, osserva che risulta comunque necessario individuare con precisione i soggetti ai quali la disposizione si riferisce. Fa presente che il CONI può riconoscere anche associazioni sportive che praticano attività non federate.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO propone di far riferimento, nell'articolo aggiuntivo, alle sezioni provinciali del CONI.

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che non è necessario fare specifico riferimento alle sezioni provinciali del CONI, intendendosi ricomprese nella formulazione più generale di cui alla proposta emendativa.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), in ragione di quanto assicurato dal relatore in relazione alla possibilità per il CONI di riconoscere tutte le società sportive dilettantistiche, accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Brugger 2.09 assume il numero 2.6.

La Commissione approva in linea di principio l'articolo aggiuntivo Brugger 2.09, nel testo riformulato, che assume il numero 2.6 (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Compagnon 3.3 come riformulato (*vedi allegato 2*) e all'articolo aggiuntivo Bratti 3.01 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*); invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Montagnoli 3.1 ed esprime parere contrario sull'emendamento Compagnon 3.2.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Angelo COMPAGNON (UdC) chiede chiarimenti in ordine alla riformulazione del proprio emendamento 3.3.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che l'emendamento, già respinto nel corso dell'esame in sede referente, prevede la sanzione della riduzione di punti per fattispecie che sono punite penalmente. Dispone altresì che il ricorso al prefetto o al giudice di pace, sana i vizi formali della notificazione del verbale; ciò rappresenta di fatto una limitazione all'esercizio della facoltà di impugnare atti amministrativi recanti vizi. Fa presente che la riformulazione, peraltro, permette di recuperare la parte dell'emendamento relativa alla comunicazione della riduzione dei punti, disposta in relazione a reati, da parte della cancelleria all'organo accertatore. Ciò permette di sanare un difetto di comunicazione che si registra molto frequente-

mente, a causa del quale la riduzione dei punti non viene effettuata.

Angelo COMPAGNON (UdC) accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'emendamento Compagnon 3.3 assume il numero 12.8.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Compagnon 3.3, nel testo riformulato, che assume il numero 12.8 (*vedi allegato 3*).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), intervenendo sul proprio emendamento 3.1, ricorda che è attualmente all'esame del Senato un disegno di legge sui veicoli storici; ricorda che il proprio emendamento demanda ad un decreto ministeriale la creazione di un registro di veicoli storici. Auspica quindi che si arrivi in tempi rapidi all'approvazione del testo all'esame del Senato.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, con riferimento alle considerazioni del deputato Montagnoli, evidenzia l'opportunità di presentare un ordine del giorno.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira il proprio emendamento 3.1.

Angelo COMPAGNON (UdC) chiede chiarimenti sul parere contrario del relatore sul proprio emendamento 3.2.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che l'emendamento, già respinto nel corso dell'esame in sede referente, prevede la possibilità anche per altri soggetti diversi dal Poligrafico dello Stato di fabbricare targhe per ciclomotori. Si tratta di una misura di difficile attuazione, anche per i profili inerenti al controllo dei rischi di falsificazione.

Silvia VELO (PD) ricorda di aver presentato un'interrogazione sui ritardi nella fornitura di targhe da parte del Poligrafico

dello Stato. Nel chiedere chiarimenti sulla disciplina vigente negli altri Paesi dell'Unione europea, osserva che il parere contrario evidenzia la volontà di mantenere la situazione esistente. Segnala che le strutture pubbliche dovrebbero svolgere funzioni di controllo piuttosto che provvedere direttamente alla produzione di beni e servizi.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, fa presente che il Poligrafico non produce direttamente le targhe, ma affida il servizio ad altri enti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, prospetta l'opportunità di trasformare l'emendamento Compagnon 3.2 in ordine del giorno, ricordando, tra l'altro, che il Poligrafico è stato oggetto di commissariamento.

Angelo COMPAGNON (UdC) accoglie la proposta del presidente, purché vi sia un serio impegno da parte del Governo di approfondire la questione e di pervenire ad una soluzione. Ritira quindi il proprio emendamento 3.2.

Carmen MOTTA (PD) accoglie la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Bratti 3.01.

La Commissione approva in linea di principio l'articolo aggiuntivo Bratti 3.01, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, dà parere contrario agli emendamenti Meta 5.1, Montagnoli 5.4, Compagnon 5.2, raccomanda l'approvazione degli emendamenti a propria firma 5.5 e 5.6 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Antonino Foti 5.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Michele Pompeo META (PD) chiede chiarimenti al relatore in ordine al parere

contrario espresso sul proprio emendamento 5.1. Ritiene che, riguardo alla targa personalizzata, si debba guardare all'esperienza di altri Paesi europei, nei quali l'introduzione di questo istituto ha provocato alcune difficoltà. Segnala il fatto che le forze dell'ordine ed altre autorità non sono d'accordo con l'introduzione di tale targa. Si dichiara disponibile al ritiro, subordinatamente al fatto di aver verificato che le prefetture e le autorità sono favorevoli all'introduzione della targa personalizzata.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, fa presente di aver verificato l'introduzione della targa personale anche con i soggetti cui faceva riferimento il deputato Meta e che in molte audizioni svolte dalla Commissione si sono registrate dichiarazioni favorevoli all'introduzione di questo istituto.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) sottolinea che la targa personale non è una targa personalizzata; esprime la propria contrarietà alla targa personalizzata perché ritiene che alcune personalizzazioni possano rendere identificabili i veicoli, mettendo a rischio la sicurezza dei proprietari.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) non ritiene opportuno sopprimere la disposizione del testo unificato che introduce il regime della targa personale.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, fa presente che personale non vuole dire personalizzata e che è previsto un regolamento al quale sono demandate le modalità di attuazione della disciplina della targa personale.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritiene che introdurre la targa personale possa costituire un elemento di semplificazione.

Silvia VELO (PD) si dichiara favorevole a tutte le innovazioni che semplificano la vita dei cittadini, ma esprime perplessità sulla disciplina del periodo transitorio, come risultante dall'emendamento Antonino Foti 5.3, su cui il relatore ha espresso

parere favorevole, che potrebbe ingenerare elementi di difficoltà nelle amministrazioni competenti.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO fa presente che la disposizione del testo unificato prevede la targa personale, ossia una targa che segua il conducente e non il veicolo.

Michele Pompeo META (PD) ritiene opportuno che il regolamento che individui le modalità di attuazione della targa personale sia sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Settimo NIZZI (PdL) esprime la propria contrarietà al mantenimento della targa per lunghi periodi, anche in ragione della deteriorabilità del supporto. Ritiene quindi necessario migliorare la qualità dei supporti materiali delle targhe.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ritiene che questo sia un elemento di semplificazione nella vita dei cittadini, in quanto consente, al momento dell'acquisto di un nuovo veicolo, di non dover richiedere una nuova targa. Sottolinea che l'articolo 5 del testo unificato prevede che la targa sia destinata non più a seguire le vicende giuridiche del veicolo, ma ad essere trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento di proprietà o di altra modificazione del titolo. Ricorda inoltre che le targhe non possono essere abbinate a più di un veicolo. Ritiene condivisibile la proposta del deputato Meta di prevedere che sul regolamento di attuazione si esprimano le competenti Commissioni parlamentari.

Michele Pompeo META (PD) ritira quindi l'emendamento a propria firma 5.1.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), intervenendo sul proprio emendamento 5.4, osserva che questo ha finalità di semplificazione per le macchine agricole.

Silvano MOFFA (PdL) ritiene necessario mantenere la previsione concernente il

rilascio di una speciale carta di circolazione, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di tali macchine.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira il proprio emendamento 5.4, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Angelo COMPAGNON (UdC), intervenendo sul proprio emendamento 5.2, sottolinea l'opportunità di una targa personale e personalizzata, con caratteri alfanumerici identificativi della tipologia del servizio, del comune e del numero della licenza in favore dei titolari di licenza di noleggio autovettura con conducente. Ritiene che questo possa portare elementi di chiarezza per i cittadini e permetta di evitare gli abusi.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che attualmente sia i taxi sia i veicoli usati per il servizio di noleggio con conducente hanno elementi identificativi che permettono ai cittadini di identificarli. Fa presente infine che l'emendamento Compagnon 3.2 comporta oneri finanziari.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritira il proprio emendamento 5.2.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, presenta quindi una riformulazione dell'emendamento a propria firma 5.5 (*vedi allegato 2*), volta ad introdurre il parere delle Commissioni parlamentari sul regolamento di attuazione previsto dall'articolo 5 del testo unificato. Ricorda inoltre che l'emendamento modifica la disciplina del codice concernente le targhe dei rimorchi, in modo da prevedere che tali targhe abbiano caratteristiche conformi a quelle delle targhe degli autoveicoli.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 5.5 del relatore nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, nell'illustrare l'emendamento a propria firma 5.6, fa presente che esso dispone che la sanzione accessoria del fermo amministra-

tivo del veicolo, o, in caso di reiterazione, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, si applichi, oltre che all'ipotesi di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, anche all'ipotesi di circolazione senza targa, in modo da rimediare ad una evidente carenza della disciplina sanzionatoria.

Settimo NIZZI (PdL) dichiara la propria contrarietà riguardo all'emendamento 5.6 del relatore, osservando che non è opportuno prevedere il fermo del veicolo o addirittura la confisca nel caso in cui il conducente abbia perso momentaneamente la targa.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritiene giusta la confisca nei casi in cui si circoli con un veicolo sprovvisto del tutto di targa, ma che sia eccessivo applicare tale sanzione nel caso in cui la targa sia stata persa momentaneamente.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, accantona l'emendamento 5.6 del relatore.

Silvia VELO (PD) chiede chiarimenti al relatore in ordine all'emendamento Antonino Foti 5.3, di cui non condivide i contenuti, ritenendo che l'introduzione di un periodo transitorio in cui vigono entrambi i sistemi, sia quello delle attuali targhe sia quello delle targhe personali, potrebbe ingenerare una forte confusione.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, sottolinea che l'emendamento Antonino Foti 5.3 è volto a precisare che il regime della targa personalizzata si applica alle targhe prodotte a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento e comunque non prima del 1° gennaio 2011 e che è necessario prevedere un periodo transitorio prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV), condivide le preoccupazioni espresse dalla collega Velo. Ritiene che durante il periodo transitorio possa crearsi confusione nel

regime delle targhe e ritiene preferibile che il sistema della targa personale entri in vigore al momento dell'approvazione della legge.

Antonino FOTI (PdL), anche in ragione della riformulazione dell'emendamento 5.5 del relatore, ritira il proprio emendamento 5.3.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Meta 6.1 e Velo 6.2. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 6.3 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*). Fa presente che l'emendamento è volto a recuperare la parte dell'articolo 6 finalizzata a limitare la pratica delle intestazioni fittizie, mentre si lasciano cadere le disposizioni che potevano creare problemi anche in relazione alle operazioni del pubblico registro automobilistico. La riformulazione è volta solamente a riconoscere competenza preminente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella definizione di un decreto volto a stabilire la disciplina attuativa.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Silvia VELO (PD) osserva che l'emendamento 6.3 del relatore non appare in contraddizione con l'emendamento 6.2 a propria firma.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, fa presente che il proprio emendamento 6.3 recupera alcuni dei contenuti dell'emendamento Velo 6.2.

Silvia VELO (PD) fa presente che i contenuti dell'articolo 6 del testo unificato sono molto più ampi di quelli dell'emendamento del relatore e ricorda in particolare che il testo prevede il divieto di intestazione di veicoli a minori non emancipati, che non è stato presente nell'emendamento 6.3 del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, accantona tutte le proposte emendative riferite all'articolo 6.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 7.2 Montagnoli nel testo riformulato (*vedi allegato 2*). Fa presente che la riformulazione è finalizzata a prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per l'attività di manutenzione e tutela del territorio.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sull'emendamento 7.2 Montagnoli.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Montagnoli 7.2, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, richiede il parere del Governo sull'emendamento Meta 8.1, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 8.3, invita i presentatori al ritiro delle proposte emendative Rubinato 8.2 e Compagnon 8.03. Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi 8.01 Mussolini e 8.02 Vannucci, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime il parere contrario del Governo sull'emendamento Meta 8.1 ed esprime parere conforme al relatore sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 8. In relazione all'emendamento Mtea 8.1 osserva che il possesso della patente di categoria A si pone come requisito necessario al fine di assicurare la conoscenza delle cognizioni teoriche necessarie alla guida di un veicolo; è altresì requisito atto ad assicurare coerenza nel sistema delle sanzioni amministrative accessorie, potendosi applicare sulla patente A posseduta gli istituti della sospensione, della revoca e della decurtazione di punteggio. Appare, inoltre, a suo avviso, utile

ai fini della sicurezza della circolazione stradale e della consapevolezza del conducente anche l'ulteriore requisito anagrafico dei diciassette anni. In tali condizioni si potrebbe determinare l'indesiderata conseguenza che ad una così giovane età (sedici anni e trenta giorni), acquisita con rapidità la patente di categoria A, con altrettanta immediatezza un ragazzo sia posto alla guida di un veicolo di categoria M1. Al riguardo osserva che lo stesso grado di maturità di un giovane diciassettenne, rispetto a quello di un sedicenne, porta a preferire che abbia diciassette anni il soggetto che si pone alla guida di un veicolo M1. Richiama altresì uno studio ufficiale commissionato nel 1999 dalla Fondazione Francese MAIF al Centro europeo di studi di sicurezza e di analisi dei rischi (*Centre Européen d'Études de Sécurité et d'Analyse des Risques – CEESAR*) sugli effetti della guida accompagnata – che in Francia esiste dal 1988 – si evince chiaramente come questa abbia senz'altro avuto effetti in termini di maggiore preparazione dei candidati all'esame per il conseguimento della patente B, mentre nessun significativo effetto in termini di riduzione della incidentalità è stato inequivocabilmente ricondotto a tale prassi.

Michele Pompeo META (PD) rileva che sul tema della guida accompagnata il confronto con il Governo è stato lungo e approfondito anche durante la scorsa legislatura. Ritiene preferibile che la formazione duri due anni anziché uno e ritiene sedici anni un'età sufficiente per iniziare la formazione alla guida. Ritiene che la contrarietà sul proprio emendamento sia dettata più da una rigidità di carattere burocratico che da effettive motivazioni.

Silvia VELO (PD) intervenendo sull'emendamento Meta 8.1, ritiene incomprensibile la contrarietà espressa dal rappresentante del Governo. Ritiene infatti che l'introduzione dell'istituto della guida accompagnata sarebbe rafforzato da una formazione di due anni anziché di uno. Rileva quindi nel Governo un atteggiamento di conservazione e di rifiuto del-

l'innovazione assolutamente non condivisibile.

Michele Pompeo META (PD) pur ritenendo utile la misura proposta, ritira tuttavia il proprio emendamento 8.1.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 8.3 del relatore (*vedi allegato 3*).

Silvia VELO (PD) sottoscrive l'emendamento Rubinato 8.2 e lo ritira.

Angelo COMPAGNON (UdC), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 8.03, chiede chiarimenti al relatore sull'invito al ritiro.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che l'invito al ritiro è in considerazione della riformulazione dei successivi emendamenti 8.01 e 8.02 che introducono una formazione pratica per l'acquisizione del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Fa presente che, a differenza dei due emendamenti citati, l'emendamento in esame prevede una specifica formazione per i conducenti dei quadricicli leggeri; tale proposta peraltro non può essere accolta in quanto sia per i ciclomotori che per i quadricicli leggeri è previsto il medesimo titolo di abilitazione.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritira il proprio articolo aggiuntivo 8.03.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, intervenendo sugli articoli aggiuntivi Mussolini 8.01 e Vannucci 8.02, fa presente che la riformulazione permette un migliore coordinamento con le disposizioni vigenti in materia di formazione per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) accoglie la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 8.01.

Michele Pompeo META (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Vannucci 8.02 e accoglie la riformulazione.

La Commissione approva in linea di principio gli articoli aggiuntivi Mussolini 8.01 e Vannucci 8.02, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 9.1, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Montagnoli 9.01 e Compagnon 9.04, come riformulati (*vedi allegato 2*), invita i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Compagnon 9.02 e Paladini 9.03.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, nell'illustrare il proprio emendamento 9.1, osserva che si tratta di un emendamento di carattere tecnico volto ad evitare che, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del testo in esame e l'applicazione della nuova normativa in materia di limitazione di potenza per i veicoli che possono essere guidati da neopatentati, si applichino le limitazioni introdotte dal decreto-legge n. 117 del 2007, la cui attuazione è stata finora più volte differita, da ultimo con il decreto-legge « proroga termini » n. 207 del 2008.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 9.1 del relatore (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che l'identica riformulazione degli articoli aggiuntivi Montagnoli 9.01 e Compagnon 9.04 recupera la previsione di una specifica certificazione per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore, con cui si escluda che chi si accinge ad esercitare tale attività faccia uso abituale di sostanze alcoliche e stupefacenti. Fa presente che è invece già prevista dalla normativa vigente

la previsione per cui chi faccia uso abituale di tali sostanze non può conseguire patenti di guida.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accoglie la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 9.01.

Angelo COMPAGNON (UdC) accoglie la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 9.04.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che le riformulazioni assumono, rispettivamente, i numeri *33.02 e *33.03.

La Commissione approva in linea di principio le identiche riformulazioni degli articoli aggiuntivi Montagnoli 9.01 e Compagnon 9.04, che assumono rispettivamente i numeri 33.02 e 33.03 (*vedi allegato 3*).

Angelo COMPAGNON (UdC) ritira il proprio articolo aggiuntivo 9.02.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Paladini 9.03 e lo ritira.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Compagnon 10.1, esprime parere favorevole sugli emendamenti Montagnoli 10.2 e Velo 10.3, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 10.4 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, intervenendo sull'emendamento Compagnon 10.1 osserva che quanto proposto dall'emendamento è già contenuto nell'articolo 10 del testo unificato, laddove si prevede che le specifiche esercitazioni su strade extraurbane o di notte debbano essere effettuate presso autoscuole.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritira il proprio emendamento 10.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva in linea di principio gli emendamenti Montagnoli 10.2 e Velo 10.3 (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, intervenendo sul proprio emendamento 10.4, fa presente che esso integra le disposizioni già introdotte in materia di svolgimento irregolare dei corsi per istruttori, in modo da prevedere l'inibizione al prosieguo dell'attività nel caso di reiterazione delle irregolarità nel quinquennio. Avverte che la riformulazione è stata predisposta a fini di coordinamento con quanto già previsto dalla lettera f) del comma 5 del testo unificato.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 10.4 del relatore, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Meta 11.1.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sull'emendamento Meta 11.1.

Silvia VELO (PD) ritiene che la richiesta di un duplicato per la patente di guida in caso di rinnovo non si configuri come un elemento di semplificazione per il cittadino, bensì costituisca una complicazione. Ritiene quindi condivisibile la soppressione di tale disposizione, proposta dall'emendamento Meta 11.1.

Angelo COMPAGNON (UdC) sottoscrive l'emendamento Meta 11.1, condividendo i motivi di semplificazione evidenziati dalla collega Velo.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che la previsione recata dal testo unificato permette di adottare un sistema conforme ai requisiti comunitari e assai più affidabile anche sotto il profilo della contraffac-

zione. Ritiene tuttavia opportuno rimettersi alle valutazioni del rappresentante del Governo.

Settimo NIZZI (PdL) esprime la propria contrarietà sull'emendamento Meta 11.1, che reca la soppressione della disposizione che prevede il duplicato della patente di guida in luogo del tagliando adesivo. Osserva che il tagliando adesivo è soggetto ad un rapido deterioramento e che questo potrebbe causare problemi all'utente in caso di controlli.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritiene condivisibile la previsione di un duplicato della patente di guida, anche in riferimento ai conducenti non italiani. Osserva che l'investimento iniziale si tradurrebbe nel lungo periodo in un beneficio per i cittadini.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO chiede l'accantonamento dell'emendamento Meta 11.1.

Mario VALDUCCI, *presidente*, accantona l'emendamento Meta 11.1.

La seduta, sospesa alle 13,25, è ripresa alle 14,20.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Bratti 12.1, Baldelli 12.3, Meta 12.4. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Brugger 12.2 e Montagnoli 12.6. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 12.7.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Silvia VELO (PD) sottoscrive l'emendamento Bratti 12.1 e lo ritira.

Mario VALDUCCI, *presidente*, intervenendo sull'emendamento Baldelli 12.3, ricorda che questo prevede che in caso di mancanza di violazione per due anni di

norme di comportamento del codice della strada sulla patente vengano attribuiti 4 punti, in luogo degli attuali 2, fino ad un massimo di 12 punti complessivi, in luogo degli attuali 10. Rileva che occorre contrastare il fenomeno della commercializzazione dei punti, pur mantenendo un meccanismo premiale per chi è meritevole.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritiene necessario che ci sia un meccanismo premiale per chi rispetta le regole e si comporta in modo virtuoso.

Sandro BIASOTTI (PdL) ricorda che il provvedimento inasprisce molte sanzioni e ritiene giusto premiare chi rispetta le regole. Invita quindi il Governo a tenere in debita considerazione questo tema.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, fa presente che nel codice della strada esiste già un meccanismo di premialità per chi rispetta le regole.

Silvia VELO (PD) esprime la propria contrarietà a meccanismi di premialità, ritenendo doveroso il rispetto delle regole.

Sandro BIASOTTI (PdL) ritira l'emendamento Baldelli 12.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, intervenendo sull'emendamento Brugger 12.2, che prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di sei punti sulla patente di guida per chi frequenti un corso di guida sicura, ne chiede l'accantonamento.

Mario VALDUCCI, *presidente*, accantona l'emendamento Brugger 12.2 e l'emendamento Montagnoli 12.6, che riguarda materia analoga.

Silvia VELO (PD) sottoscrive l'emendamento Meta 12.4 e lo ritira.

Angelo COMPAGNON (UdC), chiede chiarimenti sull'emendamento 12.7 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, fa presente che l'emendamento reca diverse modifiche all'articolo 21, che disciplina l'attuazione nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria e internazionale in materia di periodi di guida e di riposo, finalizzate a evitare che le sanzioni per le violazioni dei limiti massimi stabiliti su base settimanale si cumulino alle sanzioni per le violazioni dei limiti massimi stabiliti su base giornaliera. Di conseguenza, a fini di coordinamento, sono modificate anche le disposizioni dell'articolo 12 concernenti la sottrazione di punti relativa alle predette violazioni. Fa presente che con il medesimo emendamento è inserito, all'articolo 21, anche il comma 2-*bis*, che sancisce normativamente l'esenzione dal pedaggio per i veicoli delle Capitanerie di porto, già esenti dal pedaggio, per effetto di una nota ministeriale.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 12.7 del relatore (*vedi allegato 3*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, con riferimento all'emendamento Montagnoli 12.5, osserva che il testo unificato in esame prevede, all'articolo 21, comma 2, che l'inversione del senso di marcia e l'attraversamento dello spartitraffico sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, siano sanzionati con la revoca della patente anziché, come avviene adesso, con la sospensione della patente stessa. Fa presente che, di conseguenza, l'abrogazione della disposizione relativa alla perdita di punteggio ha soltanto funzione di coordinamento, dato che la revoca della patente rende inutile la perdita di punti.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira il proprio emendamento 12.5.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Garofalo 13.1 e Pedoto 13.2, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 13.4 e invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Zeller 13.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 13.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, nell'illustrare l'emendamento Garofalo 13.1, osserva che esso permette comunque di ampliare la platea dei medici che possono effettuare l'accertamento dei requisiti fisici e psichici, estendendo tale possibilità ai medici militari in quiescenza e ai medici che, pur avendo cessato di appartenere alle amministrazioni indicate nell'articolo 119, hanno un'ampia esperienza relativamente a questa attività, in quanto hanno effettuato gli accertamenti per dieci anni o hanno fatto parte delle commissioni mediche locali per cinque anni.

La Commissione, con distinte votazioni, approva in linea di principio gli emendamenti Garofalo 13.1 e Pedoto 13.2 (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, nell'illustrare il proprio emendamento 13.4 osserva che esso ha finalità puramente tecniche, in quanto precisa la formulazione del comma 1-*ter*, inserito nell'articolo 128 del codice, relativo alla revisione della patente in caso di coma.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 13.4 del relatore (*vedi allegato 3*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 13.3.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Compagnon 14.01.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si rimette alla Commissione riguardo all'articolo aggiuntivo Compagnon 14.01.

Angelo COMPAGNON (UdC) chiede chiarimenti al relatore in ordine al parere

espresso sul proprio articolo aggiuntivo 14.01.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ritiene che la previsione di un'apposita patente di servizio per i servizi di rappresentanza risulta estranea alle finalità del provvedimento.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO segnala che il Governo ha aperto un tavolo di confronto con gli autisti di rappresentanza.

Angelo COMPAGNON (UdC) osserva che il ritiro della patente per un autista di rappresentanza costituisce un danno assai grave. In ragione di quanto riferito dal rappresentante del Governo ritira il proprio articolo aggiuntivo 14.01, riservandosi di presentare un apposito ordine del giorno.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, invita i presentatori al ritiro delle proposte emendative Bratti 15.1 e 15.01, Ceroni 15.4, Toto 15.8. Esprime parere contrario sulle proposte emendative Baldelli 15.2, Meta 15.3, Montagnoli 15.5, Zeller 15.6, Montagnoli 0.15.9.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Baldelli 15.7 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*), sul subemendamento Misiti 0.15.9.2 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*), sul subemendamento Zeller 0.15.9.3. Raccomanda infine l'approvazione del proprio emendamento 15.9.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Silvia VELO (PD) sottoscrive l'emendamento Bratti 15.1 e lo ritira.

Sandro BIASOTTI (PdL) chiede chiarimenti riguardo al parere espresso sull'emendamento Baldelli 15.2.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che risulta difficilmente applicabile e one-

roso prevedere una segnalazione del tutor a intervalli regolari lungo il tratto stradale interessato.

Sandro BIASOTTI (PdL) ritira l'emendamento Baldelli 15.2, riservandosi di presentare un ordine del giorno al riguardo.

Silvia VELO (PD) chiede chiarimenti riguardo al parere espresso sull'emendamento Meta 15.3.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che la previsione di segnalare nei dispositivi luminosi il limite di velocità risulterebbe onerosa sotto il profilo finanziario e di limitata attività, dato che tali limiti sono indicati con appositi segnali.

Silvia VELO (PD) sottoscrive l'emendamento Meta 15.3 e lo ritira.

Mario VALDUCCI, *presidente* constatando l'assenza del presentatore, dichiara che si intende che abbia rinunciato all'emendamento Ceroni 15.4.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), intervenendo sul proprio emendamento 15.5, osserva che è volto a sopprimere la disposizione del testo unificato che prevede che, in caso di superamento della velocità di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h, la durata della sospensione della patente sia aumentata da tre a sei mesi. Ritiene che questa sia una sanzione eccessiva, anche in ragione del fatto che su molte strade i limiti di velocità cambiano repentinamente e frequentemente.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) osserva che anche l'emendamento 15.6 a propria firma persegue la medesima finalità. Ricorda che nella legge recentemente approvata al Senato in materia di sicurezza pubblica è stato già previsto un inasprimento delle violazioni al codice della strada commesse nelle ore notturne. Ritiene quindi che la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi sia coerente con la violazione.

Angelo COMPAGNON (UdC) sottoscrive gli emendamenti Montagnoli 15.5 e Zeller 15.6. Dichiara la propria contrarietà alla filosofia di fondo del provvedimento, volta ad inasprire le sanzioni. Ritiene invece opportuno fare una valutazione complessiva delle sanzioni amministrative e penali connesse alle violazioni del codice della strada, al fine di renderle coerenti con le violazioni medesime.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ricorda in proposito che durante l'esame in sede referente del provvedimento, nel prolungare il periodo di sospensione della patente per il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h, di avere tuttavia eliminato l'inibizione alla guida in orario notturno.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, accantona gli emendamenti Montagnoli 15.5 e Zeller 15.6.

Sandro BIASOTTI (PdL) accoglie la riformulazione dell'emendamento Baldelli 15.7.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Baldelli 15.7 nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, nell'illustrare il subemendamento 0.15.9.2, osserva che esso prevede che i proventi degli accertamenti effettuati mediante apparecchi o dispositivi di rilevamento della velocità a distanza non siano devoluti ma versati direttamente all'ente proprietario della strada su cui l'accertamento medesimo è stato effettuato. Conseguentemente sopprime la disposizione che, nell'emendamento 15.9 del relatore, prevede che con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano stabilite le modalità e i tempi di versamento di tali proventi. Fa presente che la riformulazione prevede, anziché il versamento diretto, l'attribuzione dei proventi all'ente proprietario della strada e mantiene il decreto ministeriale al fine di definire la disciplina attuativa.

Silvia VELO (PD), intervenendo sul subemendamento Misiti 0.15.9.2, nel testo riformulato, ricorda che il tema dell'autovelox ha impegnato a lungo la Commissione, anche in relazione all'uso improprio che ne fanno i comuni, in quanto li utilizzano non a fini di sicurezza stradale, ma per finalità economiche. Osserva che si può parlare di uso improprio solo qualora vengano comminate sanzioni in relazione a violazioni non commesse, ma che invece gli autovelox rilevano il superamento del limite di velocità consentito. Sottolinea che a seguito di un lungo dibattito la Commissione era pervenuta unanimemente ad una formulazione del testo unificato che ora viene modificata dall'emendamento 15.9 del relatore. Ribadisce che un atteggiamento pregiudiziale nei confronti dei comuni sia inaccettabile e che sarebbe compito delle sezioni regionali della Corte di verificare se i proventi delle sanzioni vengono utilizzate dai comuni per finalità di sicurezza stradale o vengono utilizzate per finalità diverse.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) fa presente che il subemendamento a propria firma è volto a garantire che i proventi siano destinati all'ente proprietario della strada, per evitare uno svolgimento degli accertamenti per finalità diverse da quelle inerenti la sicurezza stradale.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene che molti comuni utilizzino gli autovelox non per effettive finalità di controllo delle strade ma per mere finalità economiche; osserva che nella maggior parte dei casi i proventi delle sanzioni derivanti da violazioni ai limiti di velocità vengono utilizzate per finalità diverse dalla sicurezza stradale.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritiene condivisibile il contenuto del subemendamento Misiti 0.15.9.2.

Francesco PROIETTI COSIMI (PdL) ritiene opportuno che i corpi di polizia municipale possano comminare le san-

zioni per eccesso di velocità solo nei centri abitati.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ricorda che sul tema dell'autovelox si era pervenuti ad un testo condiviso, ma che ora con l'emendamento 15.9 del relatore viene rimesso tutto in discussione. Esprime perplessità sul fatto che i vigili urbani possano irrogare sanzioni su strade che non siano di proprietà del comune.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ritiene che debbano essere salvaguardati alcuni principi, tra cui, in primo luogo, l'attribuzione dei proventi delle sanzioni agli enti proprietari delle strade, l'obbligo, per l'ente destinatario dei proventi, di investire in quel territorio e l'attribuzione di una quota dei proventi al comune per permettere di recuperare le spese relative all'effettuazione dei controlli sulle strade.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ritiene importante il principio che l'ente destinatario dei proventi investa in sicurezza stradale, ma ritiene meno importante che l'investimento sia effettuato nel territorio in cui è stata comminata la sanzione. Osserva che potrebbe essere fuorviante introdurre elementi di diversificazione tra le diverse zone del Paese.

Silvia VELO (PD) ritiene più facile controllare l'uso dei proventi fatto dal comune, essendo l'ente territoriale più vicino ai cittadini. Ribadisce che si sta parlando di abuso in modo improprio, i quanto i comuni comminano sanzioni attraverso i dispositivi di rilevazione a distanza della velocità solo a chi ha superato i limiti di velocità e quindi ha commesso una violazione.

Matteo BRAGANTINI (LNP) osserva che i comuni dovrebbero installare gli autovelox dove le strade sono effettivamente più pericolose e il superamento dei limiti di velocità potrebbe mettere a rischio la circolazione stradale e non sulle strade rettilinee dove spesso vengono col-

locati con finalità evidentemente diverse da quelle della sicurezza stradale.

Gianluca BUONANNO (LNP) osserva che nel territorio comunale esistono strade provinciali, ma la responsabilità di quanto accade è sempre imputata al sindaco.

Angelo COMPAGNON (UdC) chiede chiarimenti sulla normativa vigente in materia di autovelox, con particolare riferimento alla possibilità di installarli nei centri abitati.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) condivide la proposta del presidente di utilizzare i proventi nell'ambito del territorio nel quale sono stati riscossi.

Michele Pompeo META (PD) osserva che la classificazione delle strade nell'ordinamento nazionale è molto complessa e che gli enti proprietari delle strade non investono in sicurezza. Ritiene che la cosa migliore sarebbe l'istituzione di un fondo unico, con il vincolo di reinvestire nei tratti stradali dove è stata commessa l'infrazione.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è prevenuta, dopo un ampio e approfondito dibattito, ad una destinazione dei proventi delle sanzioni finalizzata anche a rafforzare gli organici delle forze di polizia stradale. Ritiene che il migliore criterio di riferimento per la destinazione dei proventi sia quello della classificazione delle strade.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO condivide la proposta del Presidente di destinare una quota dei proventi all'ente che ha comminato la sanzione, per finanziarne le attività di controllo sulle strade.

Mario LOVELLI (PD) esprime perplessità sull'emendamento del relatore 15.9, perché ritiene che le modalità tecniche di riscossione dei proventi delle sanzioni non consentano attualmente di differenziare l'ente destinatario dei proventi.

Matteo BRAGANTINI (LNP) propone di lasciare invariata l'attribuzione dei proventi ai comuni, con l'obbligo, per questi, a fine anno di attribuirli agli enti destinatari.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in ragione del dibattito emerso, accantona i subemendamenti Misiti 0.15.9.2, Zeller 0.15.9.3 e Montagnoli 0.15.9.4, l'emendamento 15.9 del relatore e l'emendamento Toto 15.8.

Silvia VELO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Bratti 15.01 e lo ritira.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Bratti 16.1.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Silvia VELO (PD) sottoscrive l'emendamento Bratti 16.1 e lo ritira.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Meta 17.1, Bratti 17.2 e Baldelli 17.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele Pompeo META (PD) ritira il proprio emendamento 17.1. Sottoscrive quindi l'emendamento Bratti 17.2 e lo ritira.

Sandro BIASOTTI (PdL) ritira l'emendamento Baldelli 17.3.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Bratti 18.1, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*). Esprime quindi parere contrario sulle proposte emendative Zeller 18.2 e Bratti 18.1 e invita il presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo Montagnoli 18.02.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele Pompeo META (PD) sottoscrive l'emendamento Bratti 18.1 e accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Bratti 18.1, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento Zeller 18.2.

Michele Pompeo META (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Bratti 18.01 e lo ritira.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), con riferimento al proprio articolo aggiuntivo 18.02, osserva che esso reca contenuti sostanzialmente identici all'articolo aggiuntivo del relatore 39.01. L'unica differenza è rappresentata dall'importo della sanzione pecuniaria, per la quale nel proprio emendamento si prevede una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Ritiene quindi che sia opportuno porre in votazione la propria proposta emendativa, mantenendo l'importo delle sanzioni come in essa definite.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO osserva che l'emendamento del relatore riveste grande importanza sia sotto il profilo della sicurezza stradale, sia sotto il profilo della disciplina del mercato dell'autotrasporto. Rileva altresì che il testo di tale emendamento è l'esito di un confronto con le associazioni del settore, per cui non ritiene opportuno che esso sia modificato.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) insiste per la votazione del proprio articolo aggiuntivo 18.02.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Montagnoli 18.02.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Misiti 20.01.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ritira il proprio articolo aggiuntivo 20.01.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*), osservando che la riformulazione è volta a prevedere, anziché l'ammenda, la sanzione amministrativa pecuniaria. Invita quindi il presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo Bratti 21.02

La Commissione approva in linea di principio l'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01 nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Silvia VELO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Bratti 21.02 e lo ritira.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Compagnon 22.1 e 22.2, Zeller 22.3, Lazzari 22.4, Compagnon 22.5, Monai 22.6, Zeller 22.7 e 22.8, Montagnoli 22.9, Compagnon 22.10 e 22.12, Zeller 22.11, Compagnon 22.13, Pedoto 22.14, Zeller 22.15, Compagnon 22.16, Zeller 22.22 e 22.24. invita i presentatori a ritirare le proposte emendative Pedoto 22.17, Bratti 22.01 e Ceroni 22.02. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 22.25 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*) ed esprime parere favorevole sulla riformulazione degli emendamenti Graziano 22.18, 22.19, 22.20 e 22.21, nonché sulla riformulazione degli articoli aggiuntivi Ceroni 22.03 e Baldelli 22.04. Si rimette alla Commissione sull'emendamento Montagnoli 22.23.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Angelo COMPAGNON (UdC), intervenendo sul proprio emendamento 22.1, osserva che esso è finalizzato a evitare che la Commissione elabori un testo ispirato a finalità persecutorie e ad evitare sanzioni eccessive per violazioni non gravi.

La Commissione respinge l'emendamento Compagnon 22.1.

Angelo COMPAGNON (UdC), intervenendo sul proprio emendamento 22.2, osserva che il raddoppio della sospensione della patente nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato è una sanzione irragionevole.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che la sanzione si riferisce esclusivamente al caso in cui il trasgressore non sia il proprietario del veicolo, perché, altrimenti, si applica la confisca del veicolo medesimo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rileva che la disposizione in esame è già contenuta nella legge sulla sicurezza pubblica, approvata la scorsa settimana in via definitiva dal Senato.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritiene che tale previsione, oltre ad essere assolutamente criticabile nel merito, presenti anche profili di incostituzionalità.

La Commissione respinge l'emendamento Compagnon 22.2.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) illustra il proprio emendamento 22.3, con il quale si sostituisce il raddoppio della sospensione della patente, qualora il veicolo appartenga a persona diversa dall'autore del reato, con una sanzione pecuniaria da 5000 a 10.000 euro.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che, in caso di sanzione pecuniaria, il proprietario del veicolo risulta obbligato in solido.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene condivisibile la pena accessoria del raddoppio della sospensione della patente.

La Commissione respinge l'emendamento Zeller 22.3.

Mario VALDUCCI, *presidente*, riepiloga sinteticamente i contenuti dell'emendamento Lazzari 22.4, con il quale si propone la soppressione delle disposizioni che prevedono la confisca del veicolo nei casi di guida con tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, sotto l'effetto di stupefacenti o se si rifiuta di sottoporsi all'accertamento, lasciando la confisca soltanto in caso di incidente.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, evidenzia l'efficacia deterrente della confisca.

La Commissione respinge l'emendamento Lazzari 22.4.

Angelo COMPAGNON (UdC), intervenendo sul proprio emendamento 22.5, ritiene chela confisca del veicolo rappresenti una sanzione che dovrebbe essere eliminata, in considerazione anche degli effetti molto pesanti che può produrre per le famiglie.

Francesco PROIETTI COSIMI (PdL) osserva che le considerazioni del deputato Compagnon potrebbero applicarsi non soltanto alla confisca nel caso di guida con tasso alcolometrico superiore a 1,5 grammi per litro, ma anche ad un gran numero di altre violazioni per le quali essa è prevista.

La Commissione respinge l'emendamento Compagnon 22.5.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ritira l'emendamento Monai 22.6, di cui è firmatario.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) intervenendo sul proprio emendamento 22.7, osserva che le infrazioni meno gravi non devono essere sanzionate in modo eccessivamente pesante.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zeller 22.7 e 22.8.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra il proprio emendamento 22.25, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*). Osserva che l'emendamento introduce alcune disposizioni che permettono agli organi di polizia stradale di effettuare accertamenti su campioni di liquidi biologici, in modo da verificare lo stato di alterazione per aver assunto sostanze stupefacenti, con strumenti assai più semplici e in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, secondo cui gli agenti di polizia devono accompagnare il conducente presso strutture sanitarie, dove effettuare il prelievo di campioni e la relativa visita medica. Contestualmente, sono semplificate le modalità di finanziamento degli accertamenti riferiti alla guida in stato di ebbrezza e alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti che, sulla base delle previsioni introdotte dal testo in esame saranno finanziati con il 2,5 per cento del totale annuo dei proventi delle sanzioni di spettanza dello Stato. Rileva altresì che la riformulazione è stata predisposta per precisare la tipologia di accertamenti che sono introdotti e per tener conto delle competenze del Dipartimento Antidroga e del Consiglio superiore di sanità.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 22.25 del relatore nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), illustrando il proprio emendamento 22.9, osserva che esso è finalizzato ad escludere dalla disciplina speciale che sanziona la guida dopo avere assunto bevande alcoliche, anche con un tasso alcolemico inferiore a 0,5 grammi per litro, gli autotrasportatori che guidino veicoli di massa inferiore a 3,5 tonnellate.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che il rischio di incidentalità riguarda tutte le categorie di conducenti e che

l'emendamento esclude dalla disciplina sanzionatoria anche i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) precisa che il proprio emendamento intende riferirsi esclusivamente al trasporto di merci e non si applica a chi trasporta merci pericolose e ai conducenti di mezzi pesanti.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO propone di accantonare l'emendamento Montagnoli 22.9.

Mario VALDUCCI, *presidente*, accantona l'emendamento Montagnoli 22.9.

Angelo COMPAGNON (UdC), intervenendo sul proprio emendamento 22.10, segnala che anch'esso è finalizzato a ridurre le sanzioni per le violazioni minori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Compagnon 22.10 e 22.12.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 22.11.

Angelo COMPAGNON (UdC), con riferimento al proprio emendamento 22.13 segnala l'opportunità di ridurre, rispetto a quanto previsto nel testo unificato, la sanzione del differimento della possibilità di conseguire la patente per i conducenti di età inferiore ai 18 anni che guidino con tasso alcolemico fino a 0,5 grammi per litro e oltre tale limite.

La Commissione respinge l'emendamento Compagnon 22.13

Mario VALDUCCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore, dichiara che si intende che abbia rinunciato all'emendamento Pedoto 22.14.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 22.15.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritira il proprio emendamento 22.16.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), osservando l'opportunità di intervenire sulla disposizione introdotta dal decreto-legge n. 117 del 2007, che vieta la somministrazione di alcolici nei locali di spettacolo oltre le due di notte, dichiara di ritirare i propri emendamenti 22.22 e 22.24, per sottoscrivere l'emendamento Montagnoli 22.23, che affida al sindaco la facoltà di disporre deroghe a tale divieto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, accantona l'emendamento Montagnoli 22.23. Constatata l'assenza del presentatore, dichiara che si intende che abbia rinunciato all'emendamento Pedoto 22.17.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra l'identica riformulazione degli emendamenti Graziano 22.18, 22.19, 22.20 e 22.21 (*vedi allegato 2*) che, mantenendo i contenuti delle proposte emendative, le accorpa in un unico intervento e ne precisa il testo.

Michele Pompeo META (PD) sottoscrive gli emendamenti Graziano 22.18, 22.19, 22.20 e 22.21 e accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva in linea di principio l'identica riformulazione degli emendamenti Graziano 22.18, 22.19, 22.20 e 22.21 (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra la motivazione dell'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Bratti 22.01.

Michele Pompeo META (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Bratti 22.01 e lo ritira.

Remigio CERONI (PdL), in considerazione della riformulazione proposta dal relatore del proprio articoli aggiuntivo 22.03, ritira il proprio articolo aggiuntivo 22.02.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra l'identica riformulazione degli articoli aggiuntivi Ceroni 22.03 e Baldelli 22.04 (*vedi allegato 2*). Osserva che i due articoli aggiuntivi recano una modifica all'articolo 201 del Codice della strada, riducendo da 150 a 90 giorni il termine entro il quale devono essere notificati i verbali per le violazioni non immediatamente contestate. La riformulazione conferma la riduzione del termine a 90 giorni. Prevede peraltro un termine più ampio di 100 giorni quando il verbale deve essere notificato, oltre che al trasgressore, anche all'obbligato in solido. Introduce inoltre una disposizione che precisa, anche la fine di evitare effetti onerosi, che la riduzione del termine si applica alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento.

La Commissione approva in linea di principio l'identica riformulazione degli articoli aggiuntivi Ceroni 22.03 e Baldelli 22.04 (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra il proprio articolo aggiuntivo 22.09, rileva che esso rappresenta un ulteriore intervento in materia di autotrasporto. Con tale articolo aggiuntivo, è previsto anche per i conducenti di mezzi utilizzati per l'attività di autotrasporto di persone o cose che siano di nazionalità italiana la possibilità di effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta, pari al minimo fissato per i singoli casi. Sulla base della normativa vigente tale possibilità è già prevista per i veicoli immatricolati all'estero. Quando il trasgressore non si avvalga della possibilità di versamento immediato, è tenuto a versare una cauzione, in mancanza della quale si dispone il fermo amministrativo del veicolo, che è affidato ai soggetti che hanno stipulato con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio convenzioni per la custodia dei veicoli, ai sensi dell'articolo 214-*bis* del codice. Quest'ultima previsione è inserita anche nella disciplina relativa ai veicoli immatricolati all'estero, per evitare che, come accade

attualmente, il fermo amministrativo del veicolo risulti sostanzialmente vanificato per il fatto che il trasgressore rimane custode del veicolo medesimo.

La Commissione approva in linea di principio l'articolo aggiuntivo 22.09 del relatore.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), intervenendo sul proprio subemendamento 0.22.08.1, osserva l'opportunità di specificare i commi che prevedono fattispecie penali nell'ambito degli articoli 186 e 186-*bis* del codice della strada, al fine di evitare che l'esclusione della possibilità di impugnare i verbali di fronte al giudice di pace si applichi anche per violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa. In relazione al successivo subemendamento 0.22.08.2 rileva che è necessario prevedere la possibilità per il giudice penale di disporre la sospensione dell'efficacia dei verbali, qualora sussistano documentati motivi.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, evidenzia che la formulazione dell'emendamento esclude l'evenienza temuta dal collega Zeller.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio subemendamento 0.22.08.1

La Commissione approva in linea di principio il subemendamento Zeller 0.22.08.2 (*vedi allegato 3*).

Mario VALDUCCI, presidente, evidenzia l'importanza dell'articolo aggiuntivo 22.08 del relatore che modifica la disciplina del ricorso al giudice di pace, al fine di garantire la certezza della pena.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) con riferimento al proprio subemendamento 0.22.08.3, evidenzia l'esigenza che sia stabilito un termine minimo dalla notificazione per la fissazione dell'udienza di comparizione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Zeller 0.22.08.3 e 0.22.08.4. Approva in linea di principio quindi l'articolo aggiuntivo 22.08 del relatore (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Compagnon 23.1, 23.2 e 23.3, Montagnoli 23.4, Bratti 23.5. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 23.6 e esprime parere favorevole all'articolo aggiuntivo Montagnoli 23.01, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Angelo COMPAGNON (UdC), chiede chiarimenti sul parere del relatore in ordine ai propri emendamenti 23.1, 23.2 e 23.3.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra le ragioni per le quali ha invitato il presentatore al ritiro, richiamando l'approfondito lavoro svolto dalla Commissione per definire la ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie relative a violazioni del codice della strada.

Angelo COMPAGNON (UdC), ritira i propri emendamenti 23.1, 23.2 e 23.3.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 23.6 del relatore.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), dopo aver illustrato il proprio emendamento 23.4, ne chiede l'accantonamento.

Mario VALDUCCI, *presidente*, accantona l'emendamento Montagnoli 23.4.

Michele Pompeo META (PD), sottoscrive l'emendamento Bratti 23.5 e lo ritira.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che l'articolo aggiuntivo Montagnoli persegue una finalità sicuramente condivisibile, in quanto prevede la rateazione delle multe di importo elevato per i soggetti che versano in condizioni economiche di disagio. La riformulazione precisa le com-

petenze, le procedure, gli importi e i termini della rateazione e prevede un decreto ministeriale di definizione della disciplina attuativa.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accoglie la propria riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 23.01.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Montagnoli 23.01 assume il numero 22.010.

La Commissione approva in linea di principio l'articolo aggiuntivo Montagnoli 23.01, nel testo riformulato, che assume il numero 22.010 (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Meta 24.1, volta ad assicurare che le comunicazioni, le trascrizioni e annotazioni presso il pubblico registro automobilistico, di cui all'emendamento, non comportino oneri per le amministrazioni dello Stato. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Meta 24.1, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele Pompeo META (PD) accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Meta 24.1, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Zeller 27.1, 27.2 e 27.3 e Compagnon 27.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Montagnoli 27.4, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 27.1, mentre, in relazione ai propri emendamenti 27.2 e 27.3 osserva che prevedere l'impossibilità, in caso di revoca della patente per guida in stato di ebbrezza, di conseguire una nuova prima di cinque anni, rappresenta una sanzione sicuramente eccessiva. Ritiene che tale periodo debba essere ridotto. A tal fine ritira il proprio emendamento 27.2, nel quale si propone di ridurlo a due anni, ma invita la Commissione a valutare effettivamente l'opportunità di approvare il proprio emendamento 27.3, che propone una riduzione del medesimo periodo a tre anni.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) dichiara di condividere le considerazioni svolte dal deputato Zeller.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, accantona l'emendamento Zeller 27.3.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra la riformulazione dell'emendamento Montagnoli 27.4. Segnala che l'emendamento introduce opportunamente la verifica presso il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario della merce, in caso di incidente da cui derivi la morte o lesioni gravi o gravissime, quando l'incidente accada nell'esercizio di attività di autotrasporto. La riformulazione è finalizzata a collocare la disposizione, anziché all'interno del codice della strada, nell'ambito del decreto legislativo n. 286 del 2005, che si riferisce specificamente alla disciplina dell'autotrasporto e a prevedere che, relativamente alle violazioni della disciplina relativa alla scheda di trasporto, si applichino le previsioni in materia di pagamento immediato in misura ridotta o, in difetto di tale pagamento, di versamento della cauzione ne fermo amministrativo del veicolo, già previste per i veicoli immatricolati all'estero ed estese, con il provvedimento in esame, anche ai veicoli immatricolati in Italia

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 27.4.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO osserva che l'emendamento in esame, nel testo riformulato, assume particolare rilevanza in quanto completa la riforma della disciplina dell'autotrasporto approvata nel 2005, introducendo il profilo della corresponsabilità.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'emendamento Montagnoli 27.4 assume il numero 39.1.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Montagnoli 27.4, nel testo riformulato, che assume il numero 39.1 (*vedi allegato 3*).

Respinge quindi l'emendamento Compagnon 27.5.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Toto 32.1, mentre invita il presentatore a ritirare gli emendamenti Velo 32.2 e 32.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Toto 32.1.

Silvia VELO (PD) ritira i propri emendamenti 32.2 e 32.3.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 33.1, mentre invita il presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo Montagnoli 33.01.

La Commissione approva, in linea di principio, l'emendamento del relatore 33.1.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), in relazione al proprio articolo aggiuntivo 33.01 ritiene che debba essere introdotta una previsione che dispone l'aggiornamento delle l'aggiornamento delle appendici del regolamento di esecuzione del codice della strada relative ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli. Invita quindi ad accantonare tale articolo aggiuntivo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, accantona l'articolo aggiuntivo Montagnoli 33.01.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 34.1, che estende l'applicazione delle disposizioni concernenti farmaci pericolosi per la guida, previste dall'articolo 34 del testo unificato per i veicoli, anche ai natanti.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 34.1 del relatore.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 34.1 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Montagnoli 35.1, osservando che la disposizione è già contenuta in quanto previsto dall'articolo 207 del vigente codice della strada. Peraltro si tratta di una disposizione che allo stato rimane inefficace, in quanto si prevede che il veicolo soggetto a fermo possa essere riconsegnato al conducente. Con l'articolo aggiuntivo 22.09 del relatore si pone rimedio a questo problema, prevedendo che il veicolo sottoposto a fermo sia consegnato ai soggetti abilitati a ricevere i veicoli confiscati o sequestrati, ai sensi dell'articolo 214-*bis* del codice della strada.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira il proprio emendamento 35.1

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Bratti 36.1.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara che si intende che abbia rinunciato all'emendamento Bratti 36.1

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 39.01.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 39.01 del relatore.

La Commissione approva, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 39.01 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Froner 40.1 e Montagnoli 40.3, mentre esprime parere contrario sulle proposte emendative Bratti 40.2 e Baldelli 40.01.

Michele Pompeo META (PD) sottoscrive l'emendamento Froner 40.1 e lo ritira, anche al fine di permettere l'eventuale presentazione di un ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore che si intende che abbia rinunciato all'emendamento Bratti 40.2.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) intervenendo sul proprio emendamento 40.3, evidenzia che è necessario non limitare ai nuovi impianto semaforici le disposizioni relative alla definizione delle caratteristiche dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, segnala che tale disposizione presenta profili onerosi.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) richiede l'accantonamento del proprio emendamento 40.3.

Mario VALDUCCI, *presidente*, accantona l'emendamento Montagnoli 40.3.

Sandro BIASOTTI (PdL) ritira l'articolo aggiuntivo Baldelli 40.01, di cui è firmatario.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Bratti 41.1, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*). Osserva che la riformulazione è finalizzata a precisare che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche in caso di noleggio con riscatto e a far salva la disciplina del regolamento n. 250 del 1999 in materia di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele Pompeo META (PD) sottoscrive l'emendamento Bratti 41.1 e accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Bratti 41.1, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, rileva che la Commissione ha esaurito l'esame delle proposte emendative presentate e che restano da esaminare le proposte emendative accantonate nella seduta odierna.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 16.30.

Proposta di nomina del dottor Paolo Silverio Piro a presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci.

Nomina n. 39.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° luglio 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° luglio scorso il relatore aveva illustrato il *curriculum* del dottor Piro ed aveva formulato una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina a presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci.

Fulvio BONAVIDACOLA (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere. Osserva che il dottor Piro ha lavorato, nel primo quadriennio in cui è stato presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci in modo proficuo e con passione. Ricorda di avere avuto occasione di collaborare con lui e auspica che la conferma nell'incarico di presidente dell'Autorità portuale gli permetta di portare a compimento i programmi già avviati.

Vincenzo GAROFALO (PdL) segnala di aver avuto modo anche lui di collaborare con il dottor Piro e di averne potuto apprezzare le qualità. Per questo ritiene del tutto condivisibile la proposta di confermare nell'incarico.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	27
Votanti	27
Maggioranza	14

Hanno votato *sì* 26
Hanno votato *no* 1

(La Commissione approva).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Biasotti, Bonavitacola, Buonanno, Cesario (in sostituzione di Cardinale), Cicu (in sostituzione di Cesaro), Cuomo (in sostituzione di Melandri), Della Vedova (in sostituzione di Barbareschi), Antonino Foti, Garofalo, Golfo (in sostituzione di Bergamini), Iapicca, Lorenzin (in sostituzione di Piso), Lovelli, Misiti, Moffa (in sostituzione di Toto), Montagnoli, Nicco, Murgia (in sostituzione di Verdini), Nizzi, Proietti Cosimi, Simeoni, Terranova, Testoni, Valducci, Vella (in sostituzione di

Colucci), Velo e Vessa (in sostituzione di Landolfi).

La seduta termina alle 17.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 1° luglio 2009, pagina 73, prima colonna, trentottesima riga, le parole: « Al comma 2 » sono soppresse.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

(Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta).

**SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI
E ARTICOLI AGGIUNTIVI DEL RELATORE**

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.01
DEL RELATORE

All'emendamento 1.01, alla lettera f-bis), dopo la parola: penitenziaria aggiungere le seguenti: Corpo di Guardia di Finanza.

0. 1. 01. 1. Montagnoli.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis. – (Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di espletamento dei servizi di polizia stradale). – 1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la lettera *f-bis*) è sostituita dalla seguente:

f-bis) al Corpo forestale dello Stato e, in relazione ai compiti di istituto, al Corpo di polizia penitenziaria.

1. 01. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 15.9
DEL RELATORE

Al comma 12-bis, sostituire le parole: sono devoluti all'ente proprietario della strada sui cui è stato effettuato l'accertamento con le seguenti: sono versati diret-

tamente all'ente proprietario della strada sui cui è stato effettuato l'accertamento.

Conseguentemente, sopprimere il comma 12-ter.

0. 15. 9. 2. Misiti.

Al capoverso comma 12-bis, dopo le parole: sono devoluti all'ente proprietario della strada aggiungere le seguenti: o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381,.

0. 15. 9. 3. Zeller, Brugger.

All'emendamento 15.9, al capoverso 12-bis aggiungere in fine le seguenti parole: ed utilizzate nello stesso ambito provinciale.

0. 15. 9. 4. Montagnoli.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso comma 12-bis con i seguenti:

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della

velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono devoluti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento.

12-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità e i tempi di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis dall'ente che ha effettuato l'accertamento all'ente che ne è destinatario ai sensi del medesimo comma.

15. 9. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 22.08
DEL RELATORE

All'articolo 22-bis, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: articoli 186, 186-bis *con le seguenti:* articolo 186, comma 2, lettere b) e c), comma 2-bis, comma 3 e commi 7 e 9, articolo 186-bis, comma 3,.

0. 22. 08. 1. Zeller, Brugger.

All'articolo 22-bis, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere infine il seguente periodo: Il giudice penale, con ordinanza motivata da gravi e documentati motivi, può disporre la sospensione dell'efficacia dei verbali di accertamento, in attesa della sua decisione definitiva, sentita l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

0. 22. 08. 2. Zeller, Brugger.

All'articolo 22-bis, comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole:

non maggiori di trenta giorni *con le seguenti:* non inferiori a quindici giorni e non superiori a sessanta giorni.

Conseguentemente al medesimo capoverso sostituire le parole: e di sessanta *con le seguenti:* non inferiori a trenta giorni e non superiori a novanta giorni.

0. 22. 08. 3. Zeller, Brugger.

All'articolo 22-bis, lettera e), capoverso comma 5, le parole: a vantaggio sono *sostituite dalle seguenti:* in favore.

0. 22. 08. 4. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:
ART. 22-bis – (Modificazioni agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione) – 1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « sessanta giorni » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. I verbali di accertamento delle violazioni connesse ai reati previsti dagli articoli 186, 186-bis e 187 non sono impugnabili con ricorso al giudice di pace. Il giudice penale competente a conoscere del reato è competente a decidere sulle violazioni di cui al presente comma e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa e le eventuali sanzioni accessorie ovvero, in caso di assoluzione, procedere all'annullamento del verbale. »

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione

sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-*bis*, anche a mezzo fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.123.

3-*bis*. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, e di sessanta, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.

3-*ter*. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentita l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata ed impugnabile con ricorso in tribunale »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando

i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura oppure da avvocati delegati. A tale scopo, il prefetto, sentita l'Avvocatura dello Stato, può stipulare convenzioni con l'ordine degli avvocati per individuare professionisti che, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assumano la rappresentanza in giudizio. »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione ed impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate. »;

d) al comma 6 le parole: « che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso » sono soppresse;

e) dopo il comma 9 è inserito il seguente: « La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. »

2. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

22. 08. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta.

**ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE
E NUOVE FORMULAZIONI**

ART. 1.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «di blocchi di pietra naturale,» sono inserite le seguenti: « , anche non eccedenti singolarmente i limiti dell'articolo 62, purché in questa ipotesi il trasporto sia effettuato nel raggio massimo di 80 km di percorrenza a carico e con esclusione delle strade di tipo A, ».

1. 15. (nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di caratteristiche tecniche dei veicoli stradali, ai veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida si applica una riduzione della massa in ordine di marcia fino ad un massimo di una tonnellata. Nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano la riduzione è pari alla massa delle bombole del metano e dei relativi accessori e si applica solo nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico

della stabilità; nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida la riduzione è pari alla massa degli accumulatori e dei loro accessori ».

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione dei veicoli di cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come introdotto dal comma 1-bis del presente articolo.

1. 3. (nuova formulazione) Garofalo.

ART. 2.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'ar-

articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.

2. 6. (ex 2.09) nuova formulazione) Brugger.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone).

1. All'articolo 85 del al decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

- a) i motocicli;
- b) i tricicli;
- d) i quadricicli;
- e) le autovetture;
- f) gli autobus;

g) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

h) i veicoli a trazione animale »;

b) al comma 4, le parole: « un'autovettura adibita » sono sostituite dalle seguenti: « un veicolo adibito ».

3. 01. (nuova formulazione) Bratti, Motta.

ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « I rimorchi e » sono soppresse;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « il proprietario del veicolo » sono inserite le seguenti: « ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, »;

c) *al comma 4:*

1) *dopo le parole:* della legge 23 agosto 1988, n. 400 *inserire le seguenti:* sentite le competenti Commissioni parlamentari;

2) *sostituire le parole:* degli articoli 94, 100 e 103 *con le seguenti:* degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103;

d) *inserire, dopo il comma 5, i seguenti:*

5-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.

5-ter. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di

entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 5-*bis*, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targa personale e di targa dei rimorchi).

5. 5. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifica all'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazioni fittizie).

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« ART. 94-*bis*. — (Divieto di intestazione fittizia dei veicoli). — 1. Le formalità di cui agli articoli 93 e 94, nonché il rilascio o l'aggiornamento del certificato di circolazione e delle targhe di cui all'articolo 97 non possono essere effettuate quando l'acquirente non abbia il possesso del veicolo e compia l'operazione dissimulando l'identità del soggetto che effettivamente ne dispone.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda l'effettuazione di una delle formalità di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si

applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione.

3. La violazione di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del Titolo VI.

4. Il veicolo in relazione al quale sono effettuate le operazioni di cui al comma 1 è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal P.R.A. e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b*), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2, dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono disciplinati i casi e le modalità con le quali l'archivio di cui ai citati articoli 225, comma 1, lettera *b*), e 226, comma 5, e il P.R.A. segnalano agli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, le fattispecie che, anche per le particolari condizioni dei soggetti interessati o per l'elevato numero di veicoli coinvolti, siano tali da far presumere possibili fenomeni di abuso e di intestazione fittizia dei veicoli. »

2. All'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-*bis*. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 93 ».

6. 3. Il Relatore.

ART. 7.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3-*bis*. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'arti-

colo 206 del regolamento, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e tutela del territorio, disciplinandone le relative modalità.

7. 2. (nuova formulazione) Montagnoli.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo è soppressa la seguente parola: « finale »;

b) al sesto periodo, le parole: « La prova finale dei corsi » sono sostituite dalle seguenti: « La prova di verifica dei corsi »;

c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguente: « Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ci-

clomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo.

*** 8. 01. (nuova formulazione) Mussolini.**

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo è soppressa la seguente parola: « finale »;

b) al sesto periodo, le parole: « La prova finale dei corsi » sono sostituite dalle seguenti: « La prova di verifica dei corsi »;

c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguente: « Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis

dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo.

* **8. 02.** (nuova formulazione) Vannucci.

ART. 10.

Al comma 5, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente, con le seguenti: sono inseriti i seguenti;

b) dopo il comma 11-ter inserire il seguente:

« 11-quater. La provincia territorialmente competente dispone l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma ».

10. 4. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 12.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« 6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ».

12. 8. (ex 3.3) (nuova formulazione) Compagnon.

ART. 15.

Alla lettera d), capoverso comma 12-bis, sostituire le parole: sono devoluti con le seguenti: sono attribuiti.

Conseguentemente, al comma 12-ter, sostituire le parole da: « e i tempi di versamento » fino alla fine del comma con le seguenti: « le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis all'ente al quale sono attribuiti ai sensi del medesimo comma. »

0. 15. 9. 2. (nuova formulazione) Misiti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono devoluti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento.

12-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità e i tempi di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis dall'ente che ha effettuato l'accertamento all'ente che ne è destinatario ai sensi del medesimo comma. ».

15. 9. Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:

« 12-ter. I dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a di-

stanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al presente articolo, fuori dai centri abitati non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità».

15. 7. (nuova formulazione) Baldelli.

ART. 18.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifica all'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei velocipedi).

Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« 9-bis. Il conducente di velocipede che circola da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 ».

18. 1. (nuova formulazione) Bratti.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali).

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le

parole: « a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi » sono inserite le seguenti: « , nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila, ».

2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 9-bis. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare l'immediato intervento di un medico veterinario. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 ».

21. 01. (nuova formulazione) Giammanco, Antonino Foti, Sarubbi, Garofalo, Cazzola, Mancuso, Ceccacci Rubino, Rappetti, Tortoli, Nizzi, Lorenzin.

ART. 22.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dopo il secondo periodo è inserito il seguente *con le seguenti*: il terzo periodo è sostituito dal seguente;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

b-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. I conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non

invasivo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità sono stabilite le modalità di effettuazione degli accertamenti di cui al presente comma e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi.

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e *1-bis* è sempre considerato in stato di alterazione psico-fisica di cui al comma 1, il conducente per il quale gli accertamenti di cui al comma *2-bis* forniscono esito positivo. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il conducente ha facoltà di chiedere, con oneri a proprio carico che siano effettuate analisi di verifica mediante il prelievo di liquidi biologici diversi. Alle analisi di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo VI del Titolo I del Libro III del codice di procedura penale. »;

b-ter) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

« *a)* sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dai commi *2-bis* e *2-ter*,";

b) sono soppresse le seguenti parole: "e per la relativa visita medica" »;

b-quater) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

b-quinquies) al comma 6, dopo le parole « sulla base », sono inserite le seguenti: « dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma *2-bis*, ovvero »;

b-sexies) al comma 8, le parole: « di cui ai commi 2, 3 o 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 2, *2-bis*, 3 o 4 ».

22. 25. (nuova formulazione) Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, *2-bis*, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 »;

b) all'articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, *2-bis*, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

22. 18. (nuova formulazione) Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, *2-bis*, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 »;

b) all'articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

* **22. 19.** (nuova formulazione) Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 »;

b) all'articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

* **22. 20.** (nuova formulazione) Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 »;

b) all'articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

* **22. 21.** (nuova formulazione) Graziano.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).

1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « entro centocinquanta giorni » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « entro novanta giorni »;

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione ».

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

** **22. 03.** (nuova formulazione) Ceroni.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).

1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « entro centocinquanta giorni » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « entro novanta giorni »;

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione ».

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

**** 22. 04.** (nuova formulazione) Baldelli.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Introduzione dell'articolo 202-bis nel decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie).

1. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« ART. 202-bis. — (Rateazione delle sanzioni pecuniarie). — 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 400 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al precedente periodo sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accerta-

tore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.

8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi

nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.»

22. 010. (ex 23.01) (nuova formulazione) Montagnoli.

ART. 24.

Al comma 1, capoverso ART. 214-ter, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis.

24. 1. (nuova formulazione) Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

ART. 33.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

ART. 33-bis. — (Certificazione di assenza di uso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti per chi esercita attività di autotrasporto). — 1. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al

comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.

*** 33. 02.** (ex 9.01) (nuova formulazione) Montagnoli.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

ART. 33-bis. — (Certificazione di assenza di uso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti per chi esercita attività di autotrasporto). — 1. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.

*** 33. 03.** (ex 9.04) (nuova formulazione) Compagnon.

ART. 34.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei natanti.

34. 1. Il Relatore.

ART. 39.

Premettere i seguenti commi:

01. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive

modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni».

02. Al comma 6 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: »Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

39. 1. (ex 27.4) (nuova formulazione) Montagnoli.

ART. 41.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: di locazione finanziaria, inserire le seguenti: o di noleggio con riscatto;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

41. 1. (nuova formulazione) Bratti, Motta.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

(Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE IN LINEA DI PRINCIPIO

ART. 1.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« 13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 6, 7 e 77 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali e di produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati, nonché di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).

1. 2. Toto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992,

dopo le parole: « di blocchi di pietra naturale, » sono inserite le seguenti: « , anche non eccedenti singolarmente i limiti dell'articolo 62, purché in questa ipotesi il trasporto sia effettuato nel raggio massimo di 80 km di percorrenza a carico e con esclusione delle strade di tipo A, ».

1. 15. (nuova formulazione). Il Relatore.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di caratteristiche tecniche dei veicoli stradali, ai veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida si applica una riduzione della massa in ordine di marcia fino ad un massimo di una tonnellata. Nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano la riduzione è pari alla massa delle bombole del metano e dei relativi accessori e si applica solo nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità; nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida la riduzione è pari alla massa degli accumulatori e dei loro accessori ».

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le

procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione dei veicoli di cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come introdotto dal comma 1-bis del presente articolo.

1. 3. (nuova formulazione). Garofalo.

ART. 2.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« 5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A sono previste dai progetti dell'ente proprietario, ovvero, se individuato, del concessionario ed approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pubblicità sulle strade e di pertinenze delle strade).

2. 5. Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Nelle more di una revisione e aggiornamento dell'individuazione delle strade inserite negli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso

di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. 3. Iapicca.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.

2. 6. (ex 2.09 nuova formulazione). Brugger

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone).

1. All'articolo 85 del al decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

a) i motocicli;

b) i tricicli;

- d) i quadricicli;
 - e) le autovetture;
 - f) gli autobus;
 - g) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
 - h) i veicoli a trazione animale »;
- b) al comma 4, le parole: « un'autovetture adibita » sono sostituite dalle seguenti: « un veicolo adibito ».

3. 01 (nuova formulazione) Bratti, Motta.

ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « I rimorchi e » sono soppresse;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-bis. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « il proprietario del veicolo » sono inserite le seguenti: « ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, »;

c) al comma 4:

1) dopo le parole: « della legge 23 agosto 1988, n. 400 » inserire le seguenti: « sentite le competenti Commissioni parlamentari, »;

2) sostituire le parole: degli articoli 94, 100 e 103 con le seguenti: degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103;

d) inserire, dopo il comma 5, i seguenti: 5-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche

costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.

5-ter. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 5-bis, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targa personale e di targa dei rimorchi).

5. 5. (nuova formulazione). Il Relatore.

ART. 7.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 206 del regolamento, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e tutela del territorio, disciplinandone le relative modalità.

7. 2. (nuova formulazione). Montagnoli.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1-sexies con il seguente:

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis del presente articolo, se il minore autorizzato commette violazioni

per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-*bis*.

8. 3. Il Relatore.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. Al comma 11-*bis* dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo è soppressa la seguente parola: « finale »;

b) al sesto periodo, le parole: « La prova finale dei corsi » sono sostituite dalle seguenti: « La prova di verifica dei corsi »;

c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguente: « Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-*bis*, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-*bis* dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo.

* **8. 01** (*nuova formulazione*). Mussolini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. Al comma 11-*bis* dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo è soppressa la seguente parola: « finale »;

b) al sesto periodo, le parole: « La prova finale dei corsi » sono sostituite dalle seguenti: « La prova di verifica dei corsi »;

c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguente: « Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-*bis*, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della

prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo.

* **8. 02.** (nuova formulazione). Vannucci.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma: 2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, è abrogato.

9. 1. Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 5, lettera c), numero 2), dopo la parola: categoria, aggiungere le seguenti: A, BS, BE.

10. 2. Montagnoli.

All'articolo 10, comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri d'istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

sulla base dei criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

10. 3. Velo.

Al comma 5, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: « è inserito il seguente », con le seguenti: « sono inseriti i seguenti: »;

b) dopo il comma 11-ter inserire il seguente: « 11-quater. La provincia territorialmente competente dispone l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma ».

10. 4. (nuova formulazione). Il Relatore.

ART. 12.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: b) al capoverso »ART. 174«, le parole: « Comma 4 – 2 », « Comma 5 – 2 » e « Comma 7 – 1 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Commi 5 e 10 – 5 », « Commi 6 e 12 – 10 » e « Comma 11 – 2 »;

b) sostituire la lettera d) con la seguente: d) al capoverso « ART. 178 », le parole: « Comma 3 – 2 » e « Comma 4 – 1 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Commi 5 e 10 – 5 », « Commi 6 e 12 – 10 » e « Comma 11 – 2 »;

Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso articolo 174:

1) al comma 3, sostituire le parole da: Le sanzioni fino a: Tali violazioni con

le seguenti: Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo;

2) *al comma 4, sopprimere le parole:* o settimanale;

3) *al comma 5, sostituire le parole:* superiore a un'ora ma non superiore a due, *con le seguenti:* superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006;

4) *al comma 6, sostituire le parole:* superiore a due ore, *con le seguenti:* superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006;

5) *dopo il comma 6, inserire il seguente:* 6-bis. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida e di riposo settimanale prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. Se il limite massimo di durata di cui al periodo precedente è superato per oltre il 20 per cento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559;

6) *al comma 7, sostituire le parole:* da euro 155 a euro 624 *con le seguenti:* da euro 295 a euro 1.179;

7) *sopprimere i commi 8 e 9;*

8) *al comma 11, sostituire le parole:* ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 *con le seguenti:* ai commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 10;

9) *al comma 12, sostituire le parole:* 4, 5, 6, 7, 8 e 9 *con le seguenti:* 4, 5, 6 e 6-bis;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:* 2-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 373, comma 2, del regolamento, nel senso di prevedere, tra i veicoli esentati dal pagamento del pedaggio, anche quelli che recano la targa C.P.;

c) *al comma 3, capoverso ART. 178:*

1) *al comma 3, sostituire le parole da:* Le sanzioni *fino a:* Tali violazioni *con le seguenti:* Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo;

2) *al comma 4, sopprimere le parole:* o settimanale;

3) *al comma 5, sostituire le parole:* superiore a un'ora ma non superiore a due, *con le seguenti:* superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1 »;

4) *al comma 6, sostituire le parole:* superiore a due ore, *con le seguenti:* superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dall'accordo di cui al comma 1;

5) *dopo il comma 6, inserire il seguente:* 6-bis. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida e di riposo settimanale prescritto dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Se il limite massimo di durata di cui al periodo precedente è superato per oltre il 20 per cento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000;

6) *al comma 7, sostituire le parole:* da euro 155 a euro 624 *con le seguenti:* da euro 295 a euro 1.179;

7) *sopprimere i commi 8 e 9;*

8) *al comma 11, sostituire le parole:* ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 *con le seguenti:* ai commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 10;

9) *al comma 12, sostituire le parole:* 4, 5, 6, 7, 8 e 9 *con le seguenti:* 4, 5, 6 e 6-bis;

12. 7. Il Relatore.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« 6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ».

12. 8. (ex 3.3 nuova formulazione). Compagnon.

ART. 13.

Premettere il seguente comma: 01. Al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « in servizio permanente effettivo » sono inserite le seguenti: « o in quiescenza »;

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida).

13. 1. Garofalo.

Al comma 1, lettera b, capoverso 1-bis, dopo la parola informando, aggiungere le seguenti: per scritto.

13. 2. Pedoto.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, sopprimere le parole da: presso le quali fino a: in coma.

13. 4. Il Relatore.

ART. 15.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:

« 12-ter. I dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al presente articolo, fuori dai centri abitati non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità ».

15. 7. (nuova formulazione) Baldelli.

ART. 18.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifica all'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei velocipedi).

Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« 9-bis. Il conducente di velocipede che circola da mezz'ora dopo il tramonto del

sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 ».

18. 1. (nuova formulazione) Bratti.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali).

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: « a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi » sono inserite le seguenti: « , nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila, ».

2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente: « 9-bis. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare l'immediato intervento di un medico veterinario. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 ».

21. 01. (nuova formulazione) Giammanco, Antonino Foti, Sarubbi, Garofalo, Cazola, Mancuso, Ceccacci Rubino, Reppetti, Tortoli, Nizzi, Lorenzin.

ART. 22.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dopo il secondo periodo è inserito il seguente con le seguenti: il terzo periodo è sostituito dal seguente;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

b-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: « 2-bis. I conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità sono stabilite le modalità di effettuazione degli accertamenti di cui al presente comma e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi.

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis è sempre considerato in stato di alterazione psico-fisica di cui al comma 1, il conducente per il quale gli accertamenti di cui al comma 2-bis forniscono esito positivo. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il conducente ha facoltà di chiedere, con oneri a proprio carico che siano effettuate analisi di verifica mediante il prelievo di liquidi biologici diversi. Alle analisi di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo VI del Titolo I del Libro III del codice di procedura penale. »;

b-ter) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, »;

b) sono soppresse le seguenti parole: « e per la relativa visita medica »;

b-quater) al comma 5, il secondo periodo è soppeso.

b-quinquies) al comma 6, dopo le parole « sulla base », sono inserite le seguenti: « dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma *2-bis*, ovvero »;

b-sexies) al comma 8, le parole: « di cui ai commi 2, 3 o 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 2, *2-bis*, 3 o 4 ».

22. 25. (nuova formulazione). Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, *2-bis*, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 »;

b) all'articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, *2-bis*, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

* **22. 18.** (nuova formulazione). Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, *2-bis*, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 »;

b) all'articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, *2-bis*, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

* **22. 19.** (nuova formulazione). Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, *2-bis*, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 »;

b) all'articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli

accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

* **22. 20.** (nuova formulazione). Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 »;

b) all'articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

* **22. 21.** (nuova formulazione). Graziano.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:
ART. 22-bis. — (Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni). — 1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « entro centocinquanta giorni » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « entro novanta giorni »;

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgres-

sore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione ».

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

** **22. 03.** (nuova formulazione). Ceroni.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:
ART. 22-bis. — (Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni). — 1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « entro centocinquanta giorni » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « entro novanta giorni »;

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione ».

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

** **22. 04.** (nuova formulazione). Baldelli.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:
ART. 22-bis — (Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE) — 1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del comma 2, quando la

violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 6-bis, e 178 commi 5, 6 e 6-bis, è commessa da conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l'agente accertatore dipende.

2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis ».

2. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: « Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis »;

b) il comma 4-bis è abrogato.

22. 09. Il Relatore.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:
« ART. 22-bis – (Introduzione dell'articolo 202-bis nel decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie) – 1. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente: »« ART. 202-bis. – (Rateazione delle sanzioni pecuniarie). – 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 400 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al precedente periodo sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'im-

porto di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.

8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta

giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.»

22. 010. (ex 23. 01 nuova formulazione).
Montagnoli.

All'articolo 22-bis, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: « Il giudice penale, con ordinanza motivata da gravi e documentati motivi, può disporre la sospensione dell'efficacia dei verbali di accertamento, in attesa della sua decisione definitiva, sentita l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. ».

0. 22. 08. 2. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:
ART. 22-bis – (Modificazioni agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione) – 1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « sessanta giorni » fino alla fine del comma

sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-*bis*. I verbali di accertamento delle violazioni connesse ai reati previsti dagli articoli 186, 186-*bis* e 187 non sono impugnabili con ricorso al giudice di pace. Il giudice penale competente a conoscere del reato è competente a decidere sulle violazioni di cui al presente comma e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa e le eventuali sanzioni accessorie ovvero, in caso di assoluzione, procedere all'annullamento del verbale. »

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti: « 3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-*bis*, anche a mezzo fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.123.

3-*bis*. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, e di sessanta, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.

3-*ter*. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentita l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata ed impugnabile con ricorso in tribunale »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-*bis*. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni

opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura oppure da avvocati delegati. A tale scopo, il prefetto, sentita l'Avvocatura dello Stato, può stipulare convenzioni con l'ordine degli avvocati per individuare professionisti che, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assumano la rappresentanza in giudizio. »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione ed impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate. »;

d) al comma 6 le parole: « che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso » sono soppresse;

e) dopo il comma 9 è inserito il seguente: « 9-*bis*. La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. »

2. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

22. 08. Il Relatore.

ART. 23.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole: all'ammodernamento e al potenziamento *con le seguenti:* all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione;

b) alla medesima lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole: di installazione e potenziamento *con le seguenti:* di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione;

c) alla lettera d), capoverso comma 4, lettera a), sostituire le parole: di ammodernamento e di potenziamento *con le seguenti:* di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione;

d) alla lettera d), capoverso comma 4, lettera c), sostituire le parole: e al potenziamento *con le seguenti:* , all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione;

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: ammodernamento e potenziamento *con le seguenti:* di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione.

23. 6. Il Relatore.

ART. 24.

Al comma 1, capoverso ART. 214-ter, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis.

24. 1. (nuova formulazione). Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

ART. 32.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: devono conseguirli *inserire le seguenti:* con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97;

b) sopprimere il comma 2.

32. 1. Toto.

ART. 33.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: può emanare *inserire le seguenti:* « sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, »;

b) dopo le parole: « idoneo a rilevare », *inserire le seguenti:* « , allo scopo di garantire la sicurezza stradale, ».

33. 1. Il Relatore.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente: « ART. 33-bis – (Certificazione di assenza di uso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti per chi esercita attività di autotrasporto). – 1. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ca-

ratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio».

*** 33. 02** (ex 9. 01 nuova formulazione).
Montagnoli.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:
« ART. 33-bis – (Certificazione di assenza di uso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti per chi esercita attività di autotrasporto). – 1. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio».

*** 33. 03.** (ex 9.04 nuova formulazione).
Compagnon.

ART. 34.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e dei natanti ».

34. 1. Il Relatore.

ART. 39.

Premettere i seguenti commi: 01. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novem-

bre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ».

02. Al comma 6 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ».

39. 1. (ex 27. 4 nuova formulazione).
Montagnoli.

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:
ART. 39-bis – (Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria) 1. Dopo l'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente: « ART. 46-bis (Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria). 1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, e successive modificazioni, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo

per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-*bis* del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 207 del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni ».

2. Il quarto comma dell'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni

dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ».

39. 01. Il Relatore.

ART. 41.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di locazione finanziaria », inserire le seguenti: « o di noleggio con riscatto »;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250 ».

41. 1. *(nuova formulazione).* Bratti, Motta.